

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 306

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 5 maggio 2025

RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE
DEL FRUMENTO DURO REGIONALE

Art. 1*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione riconosce il ruolo, di carattere economico e sociale nonché di impatto sulla salute collettiva e di identità del territorio, del frumento duro regionale e delle relative filiere.

2. La finalità di cui al comma 1 è promossa attraverso attività di:

- a) coordinamento e aggregazione tra gli operatori del settore al fine di favorire il dialogo tra gli stessi, tanto nella fase iniziale quanto durante l'intero processo;
- b) sostegno all'integrazione delle componenti più frammentate della catena e allo sviluppo di adeguate infrastrutture per la trasformazione della produzione agraria quali, tra le altre, semolifici e pastifici;
- c) valorizzazione di itinerari, laboratori, percorsi di analisi sensoriali, degustazioni guidate, visite ai luoghi di origine delle materie prime, in particolare evidenziando le diverse fasi quali quella agricola, di molitura, di trasformazione e consumo anche nel loro aspetto storico-culturale;
- d) promozione e conoscenza delle filiere del frumento di cui al comma 1 e dei suoi derivati anche attraverso forme di educazione alimentare per il consumatore.

3. La Regione favorisce e promuove iniziative di Comuni o altri enti pubblici per rilevare, catalogare, mantenere e celebrare testimonianze storiche sulla coltivazione del frumento duro nella regione, a partire dalle origini della coltivazione fino alle più recenti innovazioni, in particolare nei comuni dove furono sperimentate le varietà divenute maggiormente produttive sia in ambito regionale che nazionale.

Art. 2*(Elenco regionale dei soggetti delle filiere del frumento duro e logo)*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, l'elenco regionale dei soggetti delle filiere del frumento duro.

2. I requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, nonché le modalità di revoca o di decadenza, sono stabiliti dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale elabora un logo identificativo che gli iscritti nell'elenco di cui al

comma 1 possono apporre come segno distintivo dei propri prodotti.

Art. 3
(Interventi)

1. Per la finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, la Regione promuove interventi dei soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 2 che si caratterizzano per:

- a) buone pratiche agricole di rotazione colturale e difesa integrata;
- b) irrilevanza di residui inquinanti;
- c) azioni di tutela e difesa della qualità nella conservazione e nella trasformazione della materia prima coltivata nel territorio regionale.

2. Nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1, la Giunta regionale determina, con proprio atto e previo parere della Commissione assembleare competente in materia di agricoltura, le modalità e i criteri per il finanziamento:

- a) degli interventi previsti ai sensi del comma 1;
- b) delle iniziative promosse in attuazione del comma 3 dell'articolo 1.

Art. 4
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza biennale al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione che descrive i risultati conseguiti nell'attuazione di questa legge, in particolare i seguenti dati e informazioni relativi agli interventi previsti all'articolo 3:

- a) il numero e la tipologia degli interventi realizzati nel corso di ciascun anno;
- b) l'ammontare delle risorse stanziare e la loro ripartizione per il finanziamento degli interventi unitamente a numero e tipologia dei soggetti beneficiari;
- c) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.

2. La relazione contiene inoltre l'indicazione aggiornata degli iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 2.

3. Il Consiglio-Assemblea legislativa e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste da questo articolo.

Art. 5*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 10.000,00, da iscrivere a carico della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027.

2. La copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita dalla corrispondente riduzione, per pari importo e nei medesimi esercizi finanziari, dello stanziamento iscritto nella Missione 16, Programma 01, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2025/2027.

3. Per effetto del comma 2, l'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei), indicata nella Missione 16, Programma 01, Titolo 1, della Tabella A della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Bilancio di previsione 2025/2027), è conseguentemente ridotta di euro 10.000,00 per ciascuna delle annualità.

4. Per gli anni successivi, all'autorizzazione prevista al comma 1, si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio di previsione.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.